

17862/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24129/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 17862

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente - 04/05/2014

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Rel. Consigliere - 19

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere -

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere -

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24129-2014 proposto da:

LB

C.F. X

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
CORVASCE, rappresentato e difeso dall'avvocato
GUERRINO ORTINI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2016

contro

1852

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. X

;

- intimato -

Nonché da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. X , in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

LB , C.F. X ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 213/2014 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/03/2014, R.G. N.
703/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato ANTONIO GRUMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha
concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, confermando la sentenza del Tribunale di Ancona, rigettava la domanda di LB , proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, che chiedeva l'accertamento del suo diritto di fruire di assistenza e previdenza in relazione all'attività di giudice di pace dallo stesso svolto sul presupposto delle equiparabilità di siffatta attività a quella prestata dal lavoratore subordinato o quantomeno parasubordinato.

A base del *decisum* la Corte territoriale poneva il fondante rilievo secondo il quale l'attività dedotta in giudizio era attività prestata nella qualità di magistrato onorario e, quindi, non sovrapponibile a quella svolta da un lavoratore subordinato o da un magistrato ordinario. Del resto, sottolineava la predetta Corte la magistratura onoraria era prevista direttamente dalla Costituzione.

Avverso questa sentenza il Loiodice ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero intimato che propone a sua volta impugnazione incidentale assistita da un'unica censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con il primo motivo del ricorso principale il L , denunciando vizio di motivazione, sostiene che la Corte territoriale non ha sufficientemente considerato che l'oggetto della sua pretesa era basato sulla incongruità che la sua attività di giudice di pace, ancorché qualificabile quale quella prestata da un lavoratore subordinato, non aveva copertura previdenziale assicurativa.

Con la seconda censura del ricorso principale il L , denunciando violazione dell'art. 112 cpc, assume che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive del giudice di pace.

Con la terza critica del ricorso principale il L , prospettando violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc, deduce contrasto tra le norme di legge che disciplinano la posizione del giudice di pace e gli artt. 3 e 38 della Costituzione sul presupposto della piena equiparabilità dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace a quella di un lavoratore subordinato.



I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico giuridico vanno trattati unitariamente, non possono trovare accoglimento.

Mette conto rilevare, innanzitutto, sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8053 del 2014, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nella specie non è dedotta una anomalia motivazionale nel senso sopra indicato, bensì una non soddisfacente considerazione delle ragioni giuridiche poste a base del reclamato diritto alla copertura previdenziale ed assistenziale.

Quanto alla allegata violazione dell'art. 112 cpc in ragione dell'omessa pronuncia da parte della Corte del merito relativamente all'eccezione d'illegittimità costituzionale delle norme istitutive del giudice di pace in relazione agli artt. 3 e 38 della Cost., va sottolineato che costituisce principio di questa Corte – che trova riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale – quello secondo cui, poiché il vigente sistema di sindacato "incidentale" di costituzionalità attribuisce a qualunque "autorità giurisdizionale", innanzi a cui sia sollevata la relativa eccezione, il potere di respingerla "per manifesta irrilevanza o infondatezza", è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza che sia diretto esclusivamente a censurare il concreto esercizio di un siffatto potere da parte del Giudice preso in considerazione (vedi, per tutte: Cass. SU 29 marzo 2013 n. 7929; Corte cost. sentenza n. 263 del 1994 e, da ultimo, sentenza n. 1 del 2014).

Né può sottacersi che ai sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'eccezione di incostituzionalità può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, l'eventuale erroneità della valutazione del giudice che, nel provvedimento impugnato, la abbia ritenuta manifestamente irrilevante o infondata, è del tutto influente



alla luce della possibilità che il giudice del gravame – ivi compresa la Corte di cassazione – sia sollecitato a compiere una nuova autonoma deliberazione della questione, in ipotesi difforme da quella effettuata dal giudice del precedente grado.

Non è, infine, fondata la sollevata questione di legittimità costituzionalità.

La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha da tempo chiarito che nei confronti dei giudici di pace s'instaura un rapporto di servizio non coincidente con quello di pubblico impiego.

In particolare si è osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace (v., al riguardo, l'art. 1, secondo comma, della legge istitutrice 21 novembre 1991 n. 374, che parla di "magistrato onorario") ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico (v., per l'enunciazione di tali concetti e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27, Cass. Sez. Un. 7 ottobre 1982 n. 5129, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 1992 n. 363 e Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556, tutte in motivazione) e i due rapporti si distinguono, come rimarcato da Cass. Sez. Un. 9 novembre 1998 n. 11272, in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario (V. per ulteriori riferimenti Cass. 3 maggio 2005 n. 9155 e Cass. 4 novembre 2015 n. 22569 che hanno escluso l'inquadrabilità della figura giuridica del giudice di pace in quella della parasubordinazione, delineata dall'art. 409, n. 3, cpc)



Tanto comporta che gli elementi di fatto e di diritto dedotti non sono idonei a far ritenere che nei confronti dei giudici di pace si instauri un rapporto di servizio coincidente con quello di pubblico impiego ovvero di parasubordinazione.

Consequentemente è da ritenersi manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità in relazione agli art. 3 e 38 della Cost. per non essere in alcun modo equiparabile l'attività svolta dal giudice di pace a quella di un pubblico dipendente ovvero a quella svolta da un lavoratore parasubordinato.

Il ricorso incidentale con il quale si deduce violazione degli artt. 91 e 92 cpc per tautologica motivazione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di appello è fondato. Invero la Corte del merito si è limitata, sul punto, a rilevare la buona fede del ricorrente e la sussistenza di gravi e rilevanti motivi per la compensazione senza null'altro specificare nonostante la norma di cui all'art. 91 cpc, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, richieda una esplicita motivazione che nella specie non è deducibile neanche dal contesto della complessiva motivazione.

Pertanto la sentenza impugnata va sul punto cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto va decisa nel merito con la condanna di LB al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in E. 2000.00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va accolto.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale per il principio della soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012 per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna LB al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in E. 2000.00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente principale



al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 3000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della L. n.228 del 2012 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2016

Il Presidente

Dotto. Luigi Macioce

Il Consigliere relatore

Dott. Giuseppe Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 9 SET. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA